



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO**

Decreto n. 2889

**IL RETTORE**

- VISTO l'art. 111 del T.U. delle leggi sull'Istruzione universitaria, approvato con R.D. n. 1592/1933;
- VISTO il d. lgs. n. 300/1999;
- VISTO l'art. 12 dello Statuto;
- VISTE le delibere del Senato Accademico del 07.04.2009, del 16.02.2010 e del 16.03.2010,

**DECRETA**

**Art. 1**

È emanato il Regolamento per il conferimento dei titoli di Professore emerito e di Professore onorario, secondo la formulazione sotto riportata:

**Regolamento per il conferimento dei titoli di Professore emerito e di Professore onorario**

**Art. 1**

**Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure finalizzate al conferimento del titolo di “professore emerito” e di “professore onorario”.

**Art. 2**

**Requisiti per il conferimento**

1. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (d'ora innanzi “Università”) può proporre il conferimento:

- a) del titolo di professore emerito ai professori ordinari che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, i quali abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualità di professori ordinari, di cui almeno la metà presso questa Università;
- b) del titolo di professore onorario ai professori ordinari che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, i quali abbiano prestato almeno quindici anni di servizio in qualità di professori ordinari.

2. Ai fini del conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario, è necessario:

- a) non avere riportato condanne penali o civili, passate in giudicato;
- b) non avere subito alcun provvedimento disciplinare;
- c) non aver causato discredito alla Università in occasioni o dichiarazioni pubbliche.

3. Il titolo di professore emerito e di professore onorario è conferito valutando:

- a) l'attività didattica, ovvero:
  - I. anni di insegnamento, come specificato al precedente comma 1;
  - II. parere e piena stima attestata per iscritto dagli studenti e/o dal Nucleo di Valutazione di Ateneo, nelle modalità previste ai fini della valutazione della didattica;
- b) l'attività istituzionale, ovvero l'aver ricoperto ruoli istituzionali nell'Università, quali: Rettore, Preside, Pro Rettore, Presidente di Commissioni di Senato Accademico, Direttore di Dipartimento, Presidente di Commissioni di Facoltà, Presidente di Corso di Studio, Direttore di Scuola di Specializzazione, Presidente di Società scientifiche a carattere nazionale o internazionale, o altre analoghe;
- c) l'attività scientifica, ovvero:
  - I. produzione scientifica;
  - II. direzione di collane;
  - III. direzione di riviste scientifiche;
  - IV. incarichi di responsabilità in organismi scientifici nazionali ed internazionali;
  - V. coordinamento progetti di ricerca;
- d) l'attività di alta divulgazione e promozione culturale, anche in ambito internazionale.

### **Art. 3**

#### **Procedimento**

1. La proposta è presentata al Collegio dei Presidi da almeno tre professori ordinari della Facoltà di appartenenza del docente proposto.
2. Il docente proposto farà pervenire al Collegio dei Presidi la documentazione necessaria ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 2.
3. Il Consiglio della Facoltà interessata adotta la delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del Regolamento Generale di Ateneo. La delibera del Consiglio di Facoltà è sottoposta all'approvazione del Senato Accademico, ed è trasmessa al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini della concessione del titolo.

### **Art. 4**

#### **Norma finale**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data del Decreto Rettorale di emanazione.

Bari, 01.04.2010

IL RETTORE